

# UN INSIGHT SPECIFICO SUI DECRETI AMMINISTRATIVI SINGOLARI NEL DIRITTO CANONICO\*

PAROLE CHIAVE: Decreto singolare, Diritto amministrativo canonico, Amministrazione ecclesiastica, Curia diocesana.

KEYWORDS: Singular Decree, Administrative Canon Law, Ecclesiastical Administration, Diocesan Curia.

## 1. INTRODUZIONE

QUOTIDIANAMENTE in una Curia non certo minore, come quella della Diocesi di Roma, si viene a contatto con la materia amministrativa, soprattutto in tema di ufficio ecclesiastico e dintorni, come è più abituale, ma anche, a volte, in settori molto delicati, come quelli che attengono alla sfera che un po' genericamente si può definire della disciplina del clero (precetti, dispense dagli oneri connessi con i Sacri Ordini, procedimenti di carattere penale amministrativo, e simili). Del resto, come sin dalle prime pagine del testo in questione viene detto a chiare lettere, «l'attività amministrativa o esecutiva nella Chiesa è quella più usata nel governo, poiché comprende l'insieme delle decisioni e dei provvedimenti adottati per far fronte alle esigenze quotidiane della vita organizzativa della stessa, essendo espressione della potestà di governo».<sup>1</sup>

Per introdursi nella materia, potrebbe essere interessante partire da uno sguardo 'esterno' al sistema canonico di riferimento. Un osservatore 'laico' del fenomeno dell'organizzazione amministrativa della Chiesa, il Prof. Edoardo Chiti, nel suo contributo *L'amministrazione della chiesa cattolica romana: un'introduzione*,<sup>2</sup> dopo aver percorso una disamina direi soprattutto fenomenologica dell'argomento, conclude che bisognerebbe «ripensare alcune rappresentazioni abituali dell'amministrazione ecclesiastica, la quale non è né un'amministrazione di carattere esclusivamente misterico, né un'amministrazione

\* A proposito del volume di ANTONIO INTERGUGLIELMI, *I decreti singolari nell'esercizio della potestà amministrativa della Chiesa particolare. Studio giuridico-pratico sulla potestà amministrativa del Vescovo diocesano con schemi di decreto*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, p. 515.

<sup>1</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>2</sup> E. CHITI, *L'amministrazione della Chiesa Cattolica romana: una introduzione*, «Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico» 58 (2009), p. 555-590.

pienamente riconducibile alla tradizione consolidata delle amministrazioni contemporanee, che trovano in un ordinamento giuridico-politico il proprio fondamento e la propria dimensione (il corsivo è nostro). Si tratta, piuttosto, di un'amministrazione che combina elementi propri di questa tradizione con elementi del tutto diversi, di tipo carismatico e tradizionale. (...) È al tempo stesso tradizionale e carismatico il fondamento nel quale essa trova la propria legittimazione ed investitura; e (per altro verso) sono prevalentemente di tipo legale-razionale, nel senso di definiti da norme giuridiche formali, i suoi modi di funzionamento. L'intreccio di questi elementi, allora, dovrebbe essere ricostruito con strumenti *meno rudimentali di quelli qui utilizzati*, – (il corsivo è nostro; il Prof. Chiti fa ovviamente riferimento al suo articolo) – per mettere pienamente in luce il complesso gioco di forze al quale è soggetta l'amministrazione ecclesiastica e valutarne le possibilità di sviluppo. Ciò agevolerebbe, tra l'altro, una riflessione critica sui punti di forza e di debolezza dell'amministrazione ecclesiastica, volta alla individuazione di eventuali correttivi e miglioramenti». <sup>3</sup> A mio parere il presente volume di A. Interguglielmi offre una gamma ampia di questi *strumenti più sofisticati*.

## 2. L'INQUADRAMENTO DEI DECRETI AMMINISTRATIVI SINGOLARI NELL'ORDINAMENTO CANONICO

Infatti, il card. De Paolis, nella prefazione al volume, ha affermato in sostanza che «l'argomento di questo volume va ben oltre il titolo», <sup>4</sup> evidenziando che l'Autore giustamente ha inteso che la problematica dei *decreti singolari* nella Chiesa particolare non avrebbe potuto essere compresa se non attraverso l'inquadramento nell'orizzonte più ampio della *giustizia amministrativa* e dell'*attività amministrativa* nell'ordinamento canonico. Come diceva l'Autore poc'anzi citato, questo inquadramento richiede di prendere atto dell'impulso che storicamente la riflessione e la prassi – oltre che la legislazione – canonica hanno ricevuto dal dialogo interculturale con gli ordinamenti civili, nei quali, come è noto, il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano le attività di perseguimento degli interessi pubblici da parte della pubblica amministrazione; e i rapporti tra questa e i cittadini.

Un dato comune ai sistemi amministrativi canonico e civile è l'ampiezza e la vastità delle manifestazioni dell'attività amministrativa, e quindi la difficoltà di una trattazione sistematica. <sup>5</sup> La genesi della distinzione concettuale del diritto amministrativo è in parte oscura, come chiarisce il nostro libro, <sup>6</sup> ma non è arbitrario ricollegarla al principio di divisione tra i poteri dello Sta-

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 590.

<sup>4</sup> V. DE PAOLIS, *prefazione*, in A. INTERGUGLIELMI, *I decreti...*, cit., p. 6.

<sup>5</sup> Cf. A. INTERGUGLIELMI, *I decreti...*, cit., p. 113.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 82 ss.

to, ovvero al principio di tripartizione dei poteri elaborato da Montesquieu, così connessa alle aspirazioni libertarie della Rivoluzione francese (e poi così 'inquinata' nelle sue iniziali istanze di tutela dal centralismo napoleonico).

Il potere amministrativo, originariamente definito «esecutivo», consiste nell'organizzazione di mezzi e di persone cui è devoluta la funzione di raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico definiti dall'ordinamento.<sup>7</sup> In questa cornice concettuale si deve considerare un passaggio cruciale – che ha in qualche modo influito anche sull'esperienza giuridica ecclesiale in senso lato e specificamente sul diritto canonico – vale a dire la fondamentale distinzione, chiaritasi sempre meglio nel Novecento, tra *Stato-comunità*, nella sua accezione più larga e comune, *Stato-governo* (il complesso degli organi costituzionali che esprimono la collettività e agiscono come organi *super partes* nell'interesse della comunità), *Stato-ordinamento* (vale a dire, l'insieme delle norme giuridiche statali, diretta espressione del potere legislativo e della sostanza 'costituzionale' dello Stato occidentale moderno) e *Stato-amministrazione* (cioè il complesso degli organi e delle istituzioni statali, anche nelle loro articolazioni regionali e locali, che svolgono un'attività di carattere amministrativo, anch'essi soggetti alla legge e quindi non identificabili col precedente, seppure agenti spesso da una posizione di privilegio).

Oltre a questo fenomeno, da rimarcare è anche l'introduzione, accanto al tradizionale concetto di *diritto soggettivo*, dei concetti più innovativi di *interesse legittimo* (interesse pertinente al soggetto individuale ma collegato ad un interesse pubblico, allorché l'individuo si trova in un rapporto qualificato con la P. A., si veda p. es. l'interesse a che la graduatoria di un concorso a cui ho partecipato non sia falsata), nonché l'*interesse diffuso*, che è uno dei fondamenti di nuovi rimedi giuridici, quali la *class action*, recentemente entrata (con la Legge Finanziaria del 2008), nel nostro ordinamento italiano.

È innegabile, per un verso, che questa serie di distinzioni non sia applicabile direttamente alla Chiesa cattolica come Popolo di Dio e alla dinamica del governo nella medesima (anche se il nostro testo, p.es. evidenzia a p. 297, che una sentenza della Segnatura Apostolica del 1992 ha apertamente ammesso

<sup>7</sup> L'espressione *droit administratif* e il termine *fonctionnaire* nascono per la prima volta in Francia per effetto della Rivoluzione francese e si diffondono sotto il Primo Impero, quando furono abbattute non solo le istituzioni politiche ma anche quelle amministrative dell'ancien Régime. Nella sua fase iniziale, il diritto amministrativo presentava i seguenti caratteri: rafforzamento del potere pubblico nei confronti dei cittadini, dei terzi contraenti e degli stessi dipendenti pubblici; sottoposizione del potere pubblico a norme speciali, derogatorie del diritto comune; centralizzazione dell'attività amministrativa in senso tendenzialmente monopolistico (vengono soppressi i poteri intermedi come il prefetto, le corporazioni, ecc.); ampio potere regolamentare dell'esecutivo; separazione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale, in modo che i giudici non possano interferire in alcuna maniera con l'attività degli organi amministrativi.

l'esistenza di interessi legittimi anche nella comunità ecclesiale, tutelabili in sede giurisdizionale, fondandosi proprio nei concetti di *communio* e di *bonum commune*; affermazione che, evidentemente, ha un risvolto immediato sulla titolarità del diritto a presentare un ricorso gerarchico); dinamica che nella figura del Vescovo trova una componente sacramentale non esaustiva ma assolutamente irriducibile alle logiche del potere civile. Infatti, la figura episcopale richiama immediatamente l'*unità* e la *pienezza* del governo pastorale, nell'esercizio del *munus regendi* o *pascendi*;<sup>8</sup> e quindi l'iniziale, storica e oggettiva difficoltà di *isolare nella Chiesa particolare un'attività propriamente amministrativa da quella più propriamente legislativa o, soprattutto, giudiziaria* (basti ricordare che il Vescovo è *iudex natus* di tutte le cause, in prima istanza: can. 1419 CIC) rappresenta un dato ineludibile, che è sotto gli occhi soprattutto di chi – come il sottoscritto, Cancelliere della Diocesi di Roma – collabora quotidianamente col Vescovo (o meglio, visto che siamo a Roma, col suo Vicario Generale). Però è anche vero che lo stesso Codice – in particolare si vedano il can. 135, che recita «la potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale»; e il can. 391 §1, laddove si afferma che «spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto» – sancisce definitivamente la tripla distinzione della potestà nella Chiesa.

Anche il Card. De Paolis, nella sua *Prefazione* al libro di mons. Interguglielmi, ha notato che riflettere sull'evoluzione che ha portato la potestà amministrativa ad avere nella Chiesa cattolica una sua dignità ed un suo profilo, rimane uno dei punti cruciali, a cui l'opera in questione non a caso ha dedicato tutto il primo capitolo, in un *excursus* storico-dottrinale di particolare interesse.

### 3. I DECRETI AMMINISTRATIVI SINGOLARI MANIFESTANO LO SVILUPPO DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO

Oggi il processo di «emersione» della specificità del diritto amministrativo canonico non può dirsi concluso, anzi. Fra l'altro, *ancora non esiste una definizione normativa dell'atto amministrativo*, in seguito ad una decisione che prese consapevolmente il *Coetus de normis generalibus* nell'ambito della Commissione incaricata della revisione del Codice, il quale giunse alla determinazione di formulare singole norme sull'esercizio della potestà amministrativa (p. es. sulla delega, sull'errore, ecc.: cann. 137 ss. CIC) e sugli atti amministrativi (i decreti, i rescritti, ecc.: cann. 35-93 CIC).<sup>9</sup>

Ed è altresì vero che al processo ha dato – e darà ancora, verosimilmente – un grande impulso *la crescente sensibilità per i diritti dei christifideles* (e

<sup>8</sup> Cf. A. INTERGUGLIELMI, *I decreti...*, cit., p. 24.

<sup>9</sup> Cf. *Ibidem*, p. 28.

dei *christifideles* per i loro diritti), che ha comportato, negli ultimi 50 anni, un'articolazione dell'attività amministrativa che vede oggi il riconoscimento anche formale dell'interagire di soggetti portatori di interessi diversi (si veda p. es. tutta la materia dei ricorsi amministrativi, assolutamente innovativa, in particolare il can. 1732 CIC, che appartiene alla sezione prima della parte quinta del libro settimo *De processibus*, per cui «Quanto è stabilito nei canoni di questa sezione per i decreti, deve essere applicato a tutti gli atti amministrativi singolari, che vengono dati in foro esterno fuori del giudizio, ad eccezione di quelli emanati dal Romano Pontefice stesso o dal Concilio Ecumenico stesso»).

Questa redazione di nuove norme, che non avevano un corrispettivo nel Codice del 1917, risponde alla necessità di dar seguito ai principi di revisione del Codice, che la Commissione<sup>10</sup> incaricata aveva ricevuto, in particolare il sesto e il settimo (il n. 6 parla di «tutela dei diritti delle persone», e il n. 7 di «ordinamento della procedura per la tutela dei diritti soggettivi»). Non può non essere ricordato, inoltre, quel vero entusiasmo che i canonisti provarono nell'apprendere dell'istituzione della Seconda sezione (*Sectio altera*) della Segnatura Apostolica, nel 1967; e la speranza che accompagnò il richiamo all'istituzione di tribunali amministrativi, poi mai realizzati.

Se questa è la cornice, si comprende perché mons. Interguglielmi abbia inteso innanzitutto, in una prima parte del suo lavoro, tracciare quel profilo storico di cui si è detto, in cui mette in luce molti passaggi significativi del processo sopra enucleato, che ha portato il diritto amministrativo canonico ad uscire dalle nebbie in cui si muoveva ancora nel Codice del 1917, il quale mai trattava esplicitamente dell'atto amministrativo giurisdizionale, espressione della potestà esecutiva.<sup>11</sup>

Ne ricordo solo due, di questi passaggi: Paolo VI, il 15 agosto 1967, emanò la cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* (sebbene sia entrata in vigore quasi un anno dopo), con cui tra l'altro istituì la *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica, competente per esaminare la legalità di un atto amministrativo. La Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II poi, precisamente nel 1971, chiari in forma di «interpretazione autentica» (*per modum legis*), che «*pro violatione legis intelligi debet errorem iuris sive in procedendo sive in decernendo*»; e che la *Sectio Altera* della Segnatura era competente per giudicare soltanto della legittimità dell'atto impugnato, ma non del merito. Nel 1968 vennero approvate *ad experimentum*, ma non formalmente pro-

<sup>10</sup> Nel 1963 Giovanni XXIII costituì la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, mentre il 4 ottobre 1967 il Sinodo dei Vescovi approvò i «Principi che serviranno a dirigere la revisione del codice di diritto canonico», documento contenente i principali criteri che avrebbero dovuto guidare i lavori della Commissione.

<sup>11</sup> Cf. A. INTERGUGLIELMI, *I decreti...*, cit., p. 20.

mulgate, le norme speciali della Segnatura Apostolica, contenenti tra l'altro la disciplina sulla procedura da seguire nel processo contenzioso amministrativo: sono di fatto rimaste in vigore fino alla promulgazione della *Lex propria* della Segnatura, firmata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 giugno 2008.<sup>12</sup> A raggiungere quest'obiettivo ha dato un contributo determinante il card. Agostino Vallini, già Prefetto del S. T. della Segnatura Apostolica, attuale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma.

Attesta l'attualità della materia amministrativa anche il *Discorso* di Benedetto XVI del 4 febbraio 2011 al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: si tratta della prima udienza e del primo discorso di un Pontefice alla Plenaria della Segnatura, almeno dalla cost. ap. *Sapienti Consilio* di san Pio X, del 29 giugno 1908. Il Santo Padre ha detto fra l'altro, in quell'occasione: «codesto Supremo Tribunale è altresì impegnato in un altro ambito delicato dell'amministrazione della giustizia, che gli fu affidato dal Servo di Dio Paolo VI: la Segnatura conosce, infatti, le controversie sorte per un atto della potestà amministrativa ecclesiastica e ad essa deferite tramite ricorso legittimamente proposto avverso atti amministrativi singolari emanati o approvati da Dicasteri della Curia Romana (Cfr Cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 agosto 1967, n. 106; CIC, can. 1445, § 2; Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 123; *Lex propria*, art. 34). È questo un servizio di primaria importanza: la predisposizione di strumenti di giustizia – dalla pacifica composizione delle controversie sino alla trattazione e definizione giudiziale delle medesime – costituisce l'offerta di un luogo di dialogo e di ripristino della comunione nella Chiesa. ... (il corsivo è nostro) [Gli strumenti processuali] ... costituiscono, anzitutto, luoghi di dialogo, che talvolta conducono alla concordia e alla riconciliazione. Non a caso l'ordinamento processuale prevede che *in limine litis*, anzi, in ogni stadio del processo, si dia spazio e occasione perché "ogniqualevolta qualcuno si ritenga onerato da un decreto, non vi sia contesa tra lui e l'autore del decreto, ma tra di loro si provveda di comune accordo a ricercare un'equa soluzione, ricorrendo anche a persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per via idonea si eviti o si componga la controversia" (CIC, can. 1733, § 1). [...] Negli altri casi, quando cioè non sia possibile comporre la controversia pacificamente, lo svolgimento del processo contenzioso amministrativo comporterà la definizione giudiziale della controversia: anche in questo caso *l'attività del Supremo Tribunale mira alla ricostituzione della comunione ecclesiale, ossia al ristabilimento di un ordine oggettivo conforme al bene della Chiesa. Solo questa comunione ristabilita e giustificata attraverso la motivazione della decisione giudiziale può condurre nella compagine ecclesiale ad una autentica pace e concordia* (il corsivo è nostro). È quanto significa il noto principio: *Opus iustitiae pax*. Il faticoso ristabili-

<sup>12</sup> Data della Lettere Apostoliche *motu proprio datae Antiqua Ordinatione* - promulgata il successivo 1° agosto («AAS» 100 [2008], pp. 513-538) ed entrata in vigore il 1° novembre 2008.

mento della giustizia è destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli e tra loro e l'Autorità ecclesiastica. Infatti la pace interiore e la volenterosa collaborazione dei fedeli nella missione della Chiesa scaturiscono dalla ristabilita coscienza di svolgere pienamente la propria vocazione».

Mi pare che le parole del Santo Padre traducano meglio di ogni altra notazione il senso dello sforzo fatto da tante menti esimie non solo a livello di riflessione dottrinale, ma anche di accompagnamento e di sostegno della prassi ecclesiale, che ha caratterizzato fortemente l'ultimo secolo.

La seconda parte del volume entra più in dettaglio negli elementi costitutivi del diritto amministrativo canonico, soffermandosi sulla procedura di formazione dei decreti singolari nella Diocesi. Mons. Interguglielmi, che ha anche esperienza diretta di questo, richiama esaurientemente la distinzione tra i due tipi fondamentali di atti amministrativi che vengono alla luce nel CIC, il *decreto* e *rescritto* (spesso distinti sulla base della comune ma imprecisa convinzione che all'origine del primo ci sia solo l'iniziativa dell'Autorità e che non occorra una petizione; come invece accadrebbe per il *rescritto*). Sul quest'ultimo – il *rescritto* – esisteva già una corposa riflessione dottrinale.<sup>13</sup>

Anche se lo studio sulla natura dei rescritti ha avuto incidenza sullo sviluppo della dottrina dei decreti, mancava una monografia su questi ultimi. In tal senso l'opera di mons. Interguglielmi colma un 'vuoto' scientifico, chiarendo bene la natura dei decreti singolari, la cui trattazione mancava del tutto nel CIC 1917 (che si limitava ad alcuni canoni su precetti e rescritti, come atti amministrativi). Essi rappresentano poi il principale atto con il quale viene esercitata la potestà esecutiva da parte del Vescovo diocesano;<sup>14</sup> anche se esistono, è bene ricordarlo, decreti di natura giudiziale (es. dei Tribunali ecclesiastici) e legislativa (delle Conferenze Episcopali; del Concilio Ecumenico). Il canone di riferimento è il 48 del CIC: «Per decreto singolare s'intende un atto amministrativo emesso dalla competente autorità esecutiva, mediante il quale secondo le norme del diritto è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione, le quali per loro natura non suppongono una petizione fatta da qualcuno».

Di particolare interesse è anche la distinzione tra decreto singolare e gli altri atti amministrativi singolari, su cui l'Autore si intrattiene,<sup>15</sup> evidenziando che è tipico del decreto: a) avere come contenuto una decisione o una provvisione, in senso lato; b) essere, normalmente, emanato *motu proprio*; c)

<sup>13</sup> Cf. A. VAN HOVE, *De rescriptis*, Mechliniae-Romae 1936; ultimamente, la monografia di J. CANOSA, *Il rescritto come atto amministrativo nel diritto canonico*, Milano 2003. L'Autore – (*I decreti...*, cit., p. 137 ss.) – nota acutamente che forse è proprio il can. 59 del CIC, che paradossalmente crea qualche incertezza sul concetto di *rescritto*, perché p. es. c'è un uso generico del termine 'grazia' che di per sé non contempla la licenza, la quale può ben essere invece il contenuto di un *rescritto* (si parla di "concessione di privilegi o dispense o altre grazie").

<sup>14</sup> Cf. A. INTERGUGLIELMI, *I decreti...*, cit., p. 117.

<sup>15</sup> Cf. *ibidem*, p. 147.

esprimere l'intenzione di dirigersi ad un soggetto concreto ed individuato, in una cornice di perseguimento del bene personale dentro l'ordine pubblico; d) la forma scritta, quando riguarda il foro esterno (can. 37 CIC). L'Autore poi si sofferma su aspetti pratici di non secondaria importanza: p. es. quello del protocollo di entrata e dell'individuazione del responsabile della procedura che porterà all'emanazione dell'atto amministrativo,<sup>16</sup> come anche, più in generale, la cura per una buona procedura di formazione del decreto, anche per prevenire ulteriori ricorsi.

La terza parte riguarda specificamente alcuni passaggi tra i più delicati del rapporto tra *christifideles* e superiore Autorità ecclesiastica (che vede i primi in una posizione di sudditanza), su cui opportunamente l'Autore si sofferma. Innanzitutto, c'è un capitolo sulla tutela del fedele rispetto a situazioni connesse all'attività amministrativa canonica. Di particolare interesse la trattazione del risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo;<sup>17</sup> nonché delle garanzie da offrire in funzione della necessaria brevità dei tempi per accertare la legittimità dell'atto amministrativo, quando contro di esso sia presentato ricorso (vale quanto mai, in questa materia, il noto brocardo "*Iustitiae dilatio est quaedam negatio*").<sup>18</sup> L'Autore evidenzia che la giurisprudenza relativa al contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica ha aiutato i Vescovi, p. es. nell'elaborare una procedura sempre più corretta per la rimozione dei parroci:<sup>19</sup> per questo è opportuno renderne possibile la conoscenza.<sup>20</sup>

Poi un altro capitolo – il VI, cf. pp. 333-361 – si sofferma sulla sanzione penale applicata per via amministrativa. Si tratta di materia di grande attualità, lo posso attestare anche per esperienza diretta, in quanto operatore del diritto. Mons. Interguglielmi insiste, giustamente, sul principio generale – che è anche un principio di civiltà giuridica – per cui l'irrogazione o la dichiarazione delle pene canoniche debba avvenire di norma per via giudiziale e non per decreto amministrativo (ciò vale in particolare per quelle espiatorie perpetue, tra le quali spicca la dimissione dallo stato clericale, che *ex can. 1342 §2 CIC* non può essere inflitta per decreto extragiudiziale); infatti questa via garantisce un contraddittorio e tutela il diritto alla difesa dell'accusato. Ma l'Autore si dimostra anche consapevole della necessità di intervenire con urgenza in situazioni di delitti gravissimi (i c.d. *crimina graviora*) che effettivamente sono attualmente disciplinati da una normativa speciale – le *Normae* in materia di *delicta graviora contra mores*, promulgate dal *Motu proprio* di Sua Santità Giovanni Paolo II *Sacramentorum sanctitatis tutela* in data 30 aprile 2001, così come riviste dalla Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede in data 21 maggio 2010 – la quale ammette anche il ricorso al decreto

<sup>16</sup> Cf. *ibidem*, p. 175 ss.

<sup>17</sup> Cf. *ibidem*, p. 299.

<sup>18</sup> Cf. *ibidem*, p. 324.

<sup>19</sup> Cf. *ibidem*, p. 315.

<sup>20</sup> Cf. *ibidem*, p. 329.



per infliggere la massima pena. Si tratta di un settore estremamente delicato, che richiederebbe, a mio modesto parere, maggior riflessione e ponderatezza, da tradurre in una normativa non “di emergenza”, come quella di cui disponiamo oggi, insufficientemente coordinata con altre norme dell’ordinamento canonico e sistematicamente poco felice (sono delitti *contra mores* o *contra libertatem et dignitatem personae*?).

A questa sezione segue un capitolo dedicato all’analisi di alcuni ricorsi amministrativi particolarmente significativi: anche qui è palese la sensibilità dell’Autore per la tutela delle ragioni del ricorrente. Evidentemente, non possiamo e non dobbiamo dimenticare il monito del Santo Padre alla Segnatura nel precitato Discorso del 4 febbraio 2011: «La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso amministrativo, può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive. Nondimeno il Popolo di Dio pellegrinante sulla terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia».

Infine, la quarta e ultima parte propone una serie di *Tavole* esemplificative dei principali atti di carattere amministrativo (decreti singolari) tipici della comune attività di governo diocesana. È di grande aiuto agli operatori del diritto, questo lo posso dire per esperienza personale, e posso attestare che rispecchia fedelmente la prassi amministrativa di Curie importanti.

#### 4. CONCLUSIONE

In conclusione, direi che due sono – alla luce di quanto esposto – i pregi principali dell’opera in questione: in primo luogo, secondo quanto abbiamo visto all’inizio di questo *excursus*, ha saputo rispondere alla necessità di offrire un adeguato inquadramento sistematico al fenomeno del diritto amministrativo nella Chiesa come articolazione della potestà esecutiva, fornendo la base scientifica per uno studio più capillare. Lo rilevo con piacere, anche in funzione di una sensibilità sempre più diffusa, che – mi sia concesso rimarcarlo come operatore del diritto che poco dopo gli studi accademici è stato ‘lanciato’ nel cuore dell’attività della Curia diocesana e si è ritrovato sostanzialmente sprovvisto di una cultura giuridica amministrativa specifica – forse meriterebbe più attenzione nei corsi istituzionali delle Pontificie Università romane. In secondo luogo, il volume ha dato risposta ad una necessità di completezza, integrando la precitata dottrina in materia di rescritti con un *insight* specifico sui decreti.

A livello di prassi, segnalo infine la grande utilità del volume. Questo contributo, a mio modesto parere, rimane fondamentale nell’attuale panorama canonistico. Una buona prassi amministrativa, per favorire davvero e

la comunione, per rispettare i diritti dei fedeli e garantire il buon governo amministrativo nella prospettiva del bene comune, richiede la conoscenza dei principi, delle norme e delle procedure, inserite in un sistema giuridico chiaro e organico.

GIUSEPPE TONELLO